Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1953, n. 214.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI
VANONI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per il prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali.

Il Governo della Repubblica Italiana, designato qui di seguito sotto il nome di « Governo Italiano » ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, designato qui di seguito sotto il nome di « Il Governo del Regno Unito »,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I brevetti per invenzioni industriali appartenenti a cittadini dell'una delle due Parti Contraenti ed in vigore dopo il 3 settembre 1943 a termine della legislazione dell'altra Parte Contraente (in vigore o meno alla data della firma del presente Accordo), possono, salve le disposizioni qui appresso stabilite, beneficiare delle norme relative al prolungamento del periodo di validità contenute nella legislazione dell'altra Parte Contraente se, a causa delle difficoltà derivanti dalle ostilità nelle quali le Parti Contraenti sono state impegnate dal 3 settembre 1939, non sia stata possibile la loro normale attuazione.

Tuttavia la parziale o totale non attuazione di un brevetto durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 3 settembre 1943 non deve essere presa in considerazione per quanto concerne la durata della proroga da concedersi in conformità delle sopramenzionate disposizioni di legge.

Articolo 2

La domanda per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo deve essere presentata entro la data stabilita dalla legislazione di ciascuna delle due Parti Contraenti oppure entro il termine di 4 mesi dalla firma del presente Accordo, qualora la data di scadenza di quest'ultimo termine fosse posteriore.

La domanda deve essere corredata dei documenti necessari conformemente alle disposizioni delle legislazioni sopramenzionate.

Articolo 3

I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti Contraenti e purchè i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 10 ottobre 1950.

Articolo 4

Allorquando viene concessa una proroga nei riguardi di un brevetto già scaduto prima della data di presentazione della domanda di proroga dello stesso, l'effettivo periodo di proroga comincerà a decorrere dalla data in cui detta concessione di proroga viene accordata.

I terzi i quali, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validità del brevetto che viene prolungata in virtù delle disposizioni del presente Accordo, e fino alla data della firma dell'Accordo stesso abbiano intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto, non possono essere tenuti a cessare detta attuazione ovvero detti preparativi.

Articolo 5

I documenti necessari per corredare la domanda presentata in conformità delle disposizioni del presente Accordo, per ottenere il prolungamento di durata di un brevetto per invenzione, sono dispensati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Articolo 6

Nel presente Accordo il termine «cittadini» significa:

a) in relazione al Governo del Regno Unito:

1) i cittadini del Regno Unito e delle Colonie che derivano i loro diritti di nazionalità dal legame col Governo del Regno Unito;

2) le persone giuridiche che derivano il loro statuto legale dalle leggi in vigore nel Regno Unito.

b) in relazione al Governo Italiano:

1) i cittadini italiani;

2) le persone giuridiche che derivano il loro statuto legale dalle leggi in vigore in Italia.

Articolo 7

Il presente Accordo si applica all'isola di Man.

Articolo 8

Ciascuna delle due Parti Contraenti può notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di por fine al presente Accordo il quale cesserà nei suoi effetti quattro mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 9

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra al più presto.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma, e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Se gli strumenti non saranno stati scambiati entro il termine di diciotto mesi dalla data della firma, ciascuna delle due Parti Contraenti può por fine all'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone per iscritto un avviso anticipato di quattro mesi all'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Londra, il 16 giugno 1951, in lingue italiana ed inglese, i due testi essendo ugualmente autentici.

ANTONIO PENNETTA — JOHN LUCIEN BLAKE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 215.

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:

a) dal salario base;

b) dall'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

c) dall'indennità di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;

d) dalle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere continuativo.

Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nel precedente art. 1, che siano stati assunti o per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Art. 3.

La concessione della gratifica è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli im-

mobili locati, di rivalersi del maggior onere sui conduttori, secondo quanto è previsto dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 4.

Per l'anno 1952 la gratifica di cui all'art. 1 deve essere corrisposta entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — SCELBA — ZOLI — AUDISIO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 216.

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 217.

Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA — MALVESTITI — SPATARO CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 218.

Autorizzazione a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio in piazza Dante in Roma, adibito a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio, con impiego di parte del fondo di riserva della gestione delle Casse stesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la sopraelevazione dell'edificio di piazza Dante in Roma, adibito a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio.

Alla spesa, prevista in lire 130.000.000, si farà fronte con prelievo del fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, in deroga al comma primo dell'art. 32 del libro II, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per lo stanziamento della spesa e per l'erogazione — entro i limiti suindicati — delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni dei comma quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 32 del libro II, parte I, del predetto testo unico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 219.

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 220.

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *B* allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella *B* allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 2.

Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360, di L. 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *B*.

Assegni familiari e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI

(Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi, a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	45	37	30
Impiegati	110	70	55

B) CONTRIBUTI

(a carico del datore di lavoro).

Categorie:

avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura lire 70 per giornata di lavoro;

impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 221.

Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 222.

Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, non è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 223.

Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, non è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1951, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra pel quadriennio 1950-54;

Ritenuto che a seguito della nomina a prefetto del dott. Rodolfo Saporiti occorre procedere alla di lui sostituzione;

Vista la lettera del Ministero dell'interno 23 gennaio 1953, n. 51234/424/E, di designazione del vice prefetto dott. Santino Sganga;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Santino Sganga è nominato componente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, quale rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Rodolfo Saporiti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1953
Registro n. 74 Presidenza, foglio n. 288. — FERRARI

(1625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1953.

Collocamento fuori ruolo di quattro funzionari del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Ritenuta la necessità, per l'interesse che lo Stato ha all'organizzazione ed allo sviluppo del turismo italiano, di destinare funzionari del Commissariato per il turismo in servizio presso l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.), l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.), nonchè presso alcuni dei 91 Enti provinciali per il turismo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' consentito il collocamento fuori ruolo di non oltre quattro funzionari del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, di grado non superiore al sesto, per essere destinati a prestare servizio presso:

l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.);

l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.);

gli Enti provinciali per il turismo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1953
Registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 104. — FERRARI

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1953.

Emissione di una serie di otto francobolli ordinari, di formato ridotto rispetto a quelli attualmente in corso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta l'opportunità di emettere una serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto rispetto a quelli attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di otto francobolli ordinari, di formato ridotto rispetto a quelli attualmente in corso, per l'affrancatura delle corrispondenze.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1 saranno emessi nei valori da lire 5, 10, 12, 20, 25, 35, 60 e 80.

Art. 3.

Con separato decreto saranno precisati i colori e le altre caratteristiche tecniche dei francobolli di cui agli articoli che precedono.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1953
Registro n. 9 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 182. — FAGGIANI

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi delle Forze armate d'Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 19 settembre 1952, numero 1454, col quale è stata autorizzata l'emissione di tre francobolli celebrativi delle Forze armate d'Italia,

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi delle Forze armate d'Italia, nei valori di L. 10, 25 e 60, sono stampati su carta bianca, liscia, filigranata, e con la perforatura di 14 dentelli su due centimetri.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio.

Il valore di L. 10 nel formato stampa di mm. 17 x 21 e formato carta di mm. 20 x 24 riproduce, al centro della vignetta, poggiati su una reggiera, quali distintivi delle Forze armate, l'elmetto del fante, l'ancora della Marina e l'ala della Aeronautica, chiuse ai lati da un motivo a foglie di alloro, a sinistra, e di foglie di quercia, a destra; in alto, al centro, su fondino a leggera tinta, vi è la leggenda a carattere stampatello pieno disposta su tre righe « Repubblica Italiana Poste »; a sinistra, in un rettangolino a fondo pieno, vi

è la leggenda in chiaro « Lire »; a destra, in un identico rettangolino, il valore in chiaro « 10 »; in basso, in un rettangolo a leggera tinta, vi è in carattere pieno stampatello la leggenda disposta su tre righe « Giornata delle Forze Armate 4 novembre ».

Il francobollo è stampato in colore verde bottiglia.

Il valore di Lire 25, nel formato stampa di mm. 27,5 x 22,5 e formato carta di mm. 31 x 25,5 nella sua vignetta chiusa da una cornice lineare rettangolare, riproduce, al centro, tre figure di baldi giovani portanti ognuno in capo per distinzione, a sinistra il berretto da marinaio, al centro il berretto del fante e a destra quello dell'aviatore; nell'angolo in basso a sinistra, sono appoggiate una baionetta ed un'ancora; una grande ala è distesa sui petti dei tre militari; in alto al centro vi è la leggendina in carattere pieno su fondo a leggera tinta « Repubblica Italiana » e sotto a questa leggenda, posta a sinistra, vi è la leggenda a carattere bastoncino pieno « Poste »; nell'angolo in alto a sinistra, in un rettangolino a fondo pieno, vi è la leggendina in carattere chiaro « Lire »; a destra, in un identico rettangolino, vi è il valore in cifre in carattere chiaro « 25 »; in basso, dal centro all'angolo destro, si sviluppano, in parte sulla grande ala, le leggende in carattere stampatello pieno « Giornata delle Forze Armate 4 novembre ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: vignetta, nero, sfondo grigio marrone.

Il valore di Lire 60, nel formato stampa di mm. 27,5 x 22,5 e formato carta di mm. 31 x 25,5, nella sua vignetta chiusa da una cornice lineare rettangolare, riproduce, al centro, una grande distesa di cielo e mare: il cielo è solcato dalla snella figura di un aeroplano da combattimento; sul mare spicca la prua di una nave da battaglia e in basso, in primo piano a destra, si presenta un carro armato in movimento su terreno accidentato: in alto, ai due angoli vi è, a sinistra, in un rettangolino su fondo pieno, la leggenda in carattere chiaro « Lire »; a destra, in un identico rettangolino, il valore in carattere chiaro « 60 »; al centro vi è la leggenda in carattere stampatello pieno « Repubblica Italiana »; sotto a questa, al centro, vi è la leggenda in carattere bastoncino pieno « Poste »; in basso, su fondo pieno, spicca una targa fermata ai lati da due stelle a cinque punte, su cui vi è la leggenda in carrattere stampatello pieno, su fondo leggermente tinto « Giornata delle Forze Armate 4 novembre ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: vignetta, nero; sfondo, bleu.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1953 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 9 Ufficio riscontro poste, foglio n. 262. — FAGGIANI

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1953.

Classificazione delle acque della provincia di Como ed elenco delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque medesime.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca di Como, concernenti la classificazione delle acque di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Visti i pareri favorevoli dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le proposte sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della pesca le acque ricadenti nella provincia di Como sono classificate in principali e secondarie.

Sono considerate principali:

a) il lago di Como;
b) il lago di Mezzola;
c) il lago di Garlate (Pescarenico-Moggio) ed il lago di Olginate;
d) il lago di Oggiono o Annone;
e) il lago di Pusiano;
f) il lago di Alserio;
g) il lago di Montorfano ed il lago di Segrino;
h) il lago di Piano di Porlezza o Romazzo;
i) il lago di Sartirana;
l) il fiume Adda per i tratti: dal confine con la provincia di Sondrio fino al lago di Como e dal ponte di Lavello (Olginate) fino al confine con la provincia di Milano;
m) il fiume Lambro, per il tratto dal lago di Pusiano fino al confine con la provincia di Milano.

Sono considerate secondarie:
tutte le altre acque della Provincia.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano alle acque soggette alla Convenzione italo-elvetica sulla pesca.

Art. 3.

L'esercizio della pesca nella provincia di Como è consentita soltanto con l'uso delle reti e degli attrezzi sottoindicati aventi le caratteristiche per ciascuno di essi indicate e con l'osservanza delle rispettive limitazioni.

Art. 4.

LAGO DI COMO.

1. *Acquedo*. — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

2. *Acquedo.* — Lunghezza massima della rete metri duecentoventi. Altezza massima della rete maglie ottocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 31 agosto e dalle ore 12 del 1° novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

3. *Reciara* (rete senza piombi e marnà). — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima metri settanta, di cui non oltre metri venti alte non più di mille e non meno di ottocento maglie da ventidue millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di cinquecento e non meno di trecento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri venticinque nè inferiore a metri quindici. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue. Il lato delle maglie della bocchetta non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 15 maggio e dalle ore 12 del 28 maggio alle ore 12 del 30 giugno.

Nel lago di Piona dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno

4. *Bottera* (rete senza bocchetta). — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quarantacinque, minima metri trentacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri dieci nè inferiore a metri sette. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 ottobre e dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 10 gennaio.

5. *Bighezza.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quarantacinque, minima metri trentacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri sei nè inferiore a metri tre. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 ottobre e dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 10 gennaio.

6. *Linaio.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima metri settanta, di cui non oltre metri venti alte non più di milleseicento e non meno di milleduecento maglie da diciassette millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di cinquecento e non meno di trecentocinquanta maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri trenta nè inferiore a metri venticinque. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri diciassette. Il lato delle maglie della bocchetta non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 28 maggio alle ore 12 del 10 giugno.

Nel lago di Piona dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

Fermo restando il divieto sopra indicato (dalle ore 12 del 28 maggio alle ore 12 del 10 giugno) con decreto prefettizio, su conforme proposta del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, l'uso del linaio verrà, ogni anno, vietato per altri dieci giorni in ciascuna delle sottoindicate zone:

1) dalla centrale elettrica di Gravedona alle foci del Mera e dell'Adda fino alla Riva Traversa confinante col diritto privato di pesca del lago di Piona;

2) dal torrente situato nei pressi di Santa Maria Rezzonico fino all'angolo destro della fornace di Acquaseria;

3) dalla darsena della Villa Mayer al faro di segnalazione di Lenno e dalla sponda destra del torrente Perlana a Campo fino alla Chiesetta di San Giovanni Ossuccio.

La predetta decade di divieto dovrà essere inclusa nei seguenti periodi: per la prima zona tra il 25 aprile ed il 28 maggio; per la seconda tra il 10 giugno ed il 10 luglio; per la terza tra il 15 agosto ed il 15 settembre.

7. *Cassetto.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima metri settanta, di cui non oltre venti metri alte non più di milleseicento e non meno di milleduecento maglie da dieci millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di cinquecento e non meno di quattrocento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri venti nè inferiore a metri dieci. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie della bocchetta non deve essere inferiore a millimetri nove.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 novembre, ed in ogni tempo dalle ore 17 alle ore 7,30.

8. *Oltana per trote.* — Lunghezza massima della rete metri cinquecento. Altezza massima della rete maglie duecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri sessanta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

9. *Oltana per coregono.* — Lunghezza massima della rete metri cinquecento. Altezza massima della rete maglie duecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta per le reti confezionate con filo di cotone, ed a millimetri trentacinque per le reti confezionate con filo di seta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

10. *Perseghera.* — Lunghezza massima della rete metri trecentocinquanta. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e dalle ore 7,30 alle ore 18 durante il periodo 15 maggio-1° novembre.

E' sempre vietato il getto di sassi e l'uso del follone.

11. *Pendente.* — Lunghezza massima della rete metri cinquecento. Altezza massima della rete maglie duecentocinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciassette nè superiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

12. *Rozzuolo.* — Lunghezza massima della rete metri quattrocento. Altezza massima della rete maglie

cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciassette nè superiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

13. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri centoventi. Altezza massima della rete maglie quattrocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

Durante la notte l'ancoraggio è vietato.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

14. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

15. *Rete da cinta per canneti e paludi.* — Lunghezza massima della rete metri cinquecento. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

16. *Tremaglio per tutti i pesci.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e del coregono.

17. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue nè superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

E' sempre vietato il getto di sassi e l'uso del follone.

18. *Tremaglio per agone.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri tre, minima metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri diciassette.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

19. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

20. *Guglia.* — La rete, il cui uso è limitato al canale del Mera, non deve oltrepassare la metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri trenta. La distanza tra due reti, collocate sulla medesima riva o sulle due rive opposte, non deve essere inferiore al doppio della lunghezza della più lunga già in azione.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago e del coregono.

21. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

22. *Quadrato.* — Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e venticinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciassette. La sezione delle bocchette di ferro non deve essere superiore a millimetri cinque.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 10 giugno.

23. *Fiocina.* — Di notte con l'ausilio di fonti luminose. L'uso di detto attrezzo è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca e durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

24. *Fiocina.* — Di giorno. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

25. *Tirlindana per trota* (Molagna). — Con più cucchiai o pesci.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

26. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

27. *Tirlindana per agone.* — Con uno o più moschette o ami.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

28. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

29. *Barchetta o cavedanera.* — Con più cucchiai.

30. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di cinquecento ami.

31. *Lanzettera.* — Con non più di cinquanta ami.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

32. *Canna per agoni.* — Con più ami o moschette.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'agone.

33. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio.

34. *Canna per altri pesci.* — Con uno o più ami.

35. *Fucile subacqueo.* — Da usarsi soltanto in immersione nel tratto di lago che va da Como alla foce del fiume Adda ed al ponte Azzone Visconti di Lecco.

L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno, ed in ogni tempo nelle zone di protezione, nelle riserve demaniali e nelle zone soggette a diritti esclusivi di pesca.

Nel tratto di lago compreso fra la linea simbolica che va dalle foci del fiume Gera alla diga di Colico ed il ponte del Passo sopra Sorico, la pesca con le reti bottera e bighezza è vietata soltanto dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al 31 maggio e dalle ore 12 del 1° dicembre al termine del periodo di divieto di pesca del coregono.

Agli effetti del presente decreto il lago di Como s'intende compreso tra il ponte Azzone Visconti di Lecco ed il ponte del Passo sopra Sorico, inclusa la parte del Pian di Spagna che si estende fino al confine con la provincia di Sondrio.

Art. 5.

LAGO DI MEZZOLA

1. *Acquedo*. — Lunghezza massima della rete metri centosessanta. Altezza massima della rete maglie cinquecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

2. *Acquedo*. — Lunghezza massima della rete metri centosessanta. Altezza massima della rete maglie seicento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 31 agosto e dalle ore 12 del 1° novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

3. *Bottera*. — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quaranta, minima metri trentacinque. Altezza massima delle ali maglie duecentocinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri nove nè inferiore a metri sei. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno e dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 10 gennaio. Durante il mese di giugno detto divieto non si applica alla foce del fiume Mera.

4. *Cassetto*. — Lunghezza massima di ciascuna ala metri cinquanta, minima metri quarantacinque, di cui non oltre dieci metri alte non più di mille maglie da dieci millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di quattrocento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri quindici nè inferiore a metri dieci. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie della bocchetta non deve essere inferiore a millimetri nove.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 novembre, ed in ogni tempo dalle ore 17 alle ore 7,30.

5. *Oltana per coregono*. — Lunghezza massima della rete metri quattrocento. Altezza massima della rete maglie centocinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta per le reti confezionate con filo di cotone ed a millimetri trentacinque per le reti confezionate con filo di seta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

6. *Perseghera*. — Lunghezza massima della rete metri trecentocinquanta. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e dalle ore 7,30 alle ore 17 durante il periodo 1° marzo-1° novembre.

E' sempre vietato il getto di sassi e l'uso del follone.

7. *Rete da cinta per legnai*. — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

8. *Rete da cinta per canneti*. — Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

9. *Tremaglio per tutti i pesci*. — Lunghezza massima della rete metri sessanta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e del coregono. E' sempre vietato il getto di sassi e l'uso del follone.

10. *Tremaglio per pesce persico*. — Lunghezza massima della rete metri sessanta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue nè superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

11. *Tremaglio per alborella*. — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 giugno.

12. *Cueglia*. — La rete, il cui uso è limitato al canale del Mera, non deve oltrepassare la metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri trenta. La distanza tra due reti, collocate sulla medesima riva o sulle due rive opposte, non deve essere inferiore al doppio della lunghezza della più lunga già in azione.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago e del coregono.

13. *Bertovello*. — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno.

14. *Fiocina*. — Con o senza l'ausilio di fonti luminose.

L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 30 giugno e dalle ore 12 del 15 novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

15. *Tirlindana per trota* (Molagna). — Con più cucchiai o pesci.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

16. *Tirlindana per pesce persico*. — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

17. *Tirlindana per luccio*. — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

18. *Barchetta o caredanera*. — Con più cucchiai.

19. *Palamiti o spaderne*. — Con non più di cinquecento ami.

20. *Canna a lancio*. — Con un solo cucchiaio o pesce.

21. *Canna*. — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Agli effetti del presente decreto il lago di Mezzola ha inizio dal ponte del Passo sopra Sorico. Le disposizioni sopra riportate si applicano soltanto nello specchio d'acqua e nella parte del Pian di Spagna ricadenti nella provincia di Como.

Art. 6.

LAGO DI GARLATE (Pescarenico Moggio) e LAGO DI OLGINATE

1. *Acquedo.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

2. *Acquedo.* — Lunghezza massima della rete metri duecentoventi. Altezza massima della rete maglie otto cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 31 agosto e dalle ore 12 del 1° novembre alle ore 12 del 10 gennaio.

3. *Reciara o rete chiara* (rete senza piombi e marna). — Lunghezza massima di ciascuna ala metri settanta, minima metri cinquanta, di cui non oltre metri venti alte non più di mille maglie da ventidue millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di cinquecento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri venti nè inferiore a metri quindici. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue. Il lato delle maglie della bocchetta non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

4. *Bighezza.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quarantacinque, minima metri trentacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri sei nè inferiore a metri tre. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 15 maggio, dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno e dalle ore 12 del 1° dicembre alle ore 12 del 10 gennaio.

5. *Cassetto.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima metri settanta, di cui non oltre venti metri alte non più di milleseicento e non meno di mille maglie da dieci millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di cinquecento e non meno di duecentocinquanta maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri venti nè inferiore a metri dieci. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri dieci. Il lato delle maglie della bocchetta non deve essere inferiore a millimetri nove.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 31 dicembre, ed in ogni tempo dalle ore 17 alle ore 7,30.

6. *Oltana per coregono.* — Lunghezza massima della rete metri cinquecento. Altezza massima della rete maglie duecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta per le reti confezionate con filo di cotone, ed a millimetri trentacinque per le reti confezionate con filo di seta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

7. *Perseghera.* — Lunghezza massima della rete metri trecentocinquanta. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e dalle ore 7,30 alle ore 18 durante il periodo 15 maggio-1° novembre.

E' sempre vietato il getto di sassi e l'uso del follone.

8. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri centoventi. Altezza massima della rete maglie quattrocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

Durante la notte l'ancoraggio è vietato.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

9. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

10. *Tremaglio per tutti i pesci.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta.

Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e del coregono.

11. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri quaranta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue nè superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

12. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

13. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

14. *Bertovello per alborella.* — Diametro massimo di apertura della bocca centimetri settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° agosto alle ore 12 del 1° maggio.

15. *Sacco per anguilla.* — Lunghezza massima metri venti. Diametro massimo metri dieci. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.

16. *Fiocina.* — Di notte con l'ausilio di fonte luminosa.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e del coregono.

17. *Fiocina.* — Di giorno. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

18. *Tirlindana per trota* (Molagna). — Con più cucchiai o pesci.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

19. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

20. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

21. *Barchetta o cavedanera.* — Con più cucchiai.

22. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di cinquecento ami.

23. *Lanzettera.* — Con non più di cinquanta ami.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

24. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

25. *Canna.* — Con più cucchiai.

Agli effetti del presente decreto i laghi di Garlate (Pescarenico Moggio) e di Olginate, s'intendono compresi tra il ponte Azzone Visconti di Lecco ed il ponte della ferrovia (Lavello) di Olginate.

L'uso dei bertovelli è sempre consentito nei canneti alla profondità non superiore a metri uno.

Art. 7.

Lago di Oggiono o Annone

1. *Acquedo.* — Lunghezza massima della rete metri duecentoventi. Altezza massima della rete maglie settecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventisei.

2. *Reone.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quattrocento, di cui non oltre metri venti alte non più di ottocento maglie da ventidue millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di quattrocento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri dieci nè inferiore a metri sette. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

3. *Oltana per coregono.* — Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete maglie centocinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

4. *Perseghera.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventiquattro.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. Detto divieto non si applica qualora la rete abbia una lunghezza non superiore a metri trenta e venga posta lungo la riva.

5. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete maglie quattrocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

6. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

7. *Rete da cinta per canneti.* — Lunghezza massima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

8. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venticinque. Altezza massima della rete metri uno e dieci. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

9. *Tremaglio per scardola.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto.

10. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

11. *Fiocina.* — Con o senza l'ausilio di fonti luminose.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico e della tinca.

12. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un cucchiaio o altra esca.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

13. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

14. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di trecento ami.

15. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce o verme.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e del pesce persico.

16. *Canna senza mulinello.* — Con uno o più ami.

Art. 8.

Lago di Pusiano

1. *Acquedo.* — Lunghezza massima della rete metri duecentocinquanta. Altezza massima della rete maglie milletrecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventotto.

2. *Acquedo per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie tremila. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

3. *Reone.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quattrocento, di cui non oltre metri venti alte non più di millesettecento maglie da diciassette millimetri di lato ed i rimanenti da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere

superiore a metri venti nè inferiore a metri dieci. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri diciassette.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

4. *Reazza.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri duecento, di cui non oltre metri quindici alte non più di millesettecento maglie da diciassette millimetri di lato, ed i rimanenti alte non più di quattrocento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri venti nè inferiore a metri dieci. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri diassette.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

5. *Bighezza.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri quaranta, minima metri trentacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri sei nè inferiore a metri tre. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri diciotto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

6. *Cassetto.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima metri settanta, di cui non oltre metri venti alte non più di milleseicento maglie di dieci millimetri di lato ed i rimanenti alte non più di cinquecento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri venticinque nè inferiore a metri dieci. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

7 *Oltana per coregono.* — Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete maglie centocinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del coregono.

8. *Perseghera.* — Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. Detto divieto non si applica qualora la rete abbia una lunghezza non superiore a metri trenta e venga posta lungo la riva.

9. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete maglie quattrocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

10. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

11. *Rete da cinta per canneti.* — Lunghezza massima della rete metri duecentocinquanta. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a millimetri quindici, quello delle maglie del bertovello non deve essere inferiore a millimetri diciotto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

12. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venticinque. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci.

13. *Tremaglio per scardola e altri pesci.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

14. *Bertovello per pesce persico.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

15. *Bertovello per alborella.* — Diametro massimo di apertura della bocca centimetri settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri otto.

16. *Sacco per anguilla.* — Lunghezza massima metri quindici. Diametro massimo metri sette. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dodici.

17 *Fiocina.* — Con o senza l'ausilio di fonte luminosa.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico e della tinca.

18. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o altra esca.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

19. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

20. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

21. *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 9.

LAGO DI ALSERIO.

1. *Reazza.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima settanta, di cui non oltre metri dieci alte non più di mille maglie da ventidue millimetri di lato, ed i rimanenti alte non più di cinquecento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri quindici nè inferiore a metri otto. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

2. *Oltana per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

3. *Perseghera.* — Lunghezza massima della rete metri trecentocinquanta. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

4. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri centoventi. Altezza massima della rete maglie quattrocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

5. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

6. *Rete da cinta per canneti.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

7 *Tremaglio per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

8. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

9. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci.

10. *Bertovello per tinca.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

11. *Bertovello per pesce persico.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto nè superiore a millimetri ventiquattro.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

12. *Fiocina.* — Con o senza l'ausilio di fonte luminosa.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.

13. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o altra esca.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

14. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo chucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

15. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di trecento ami.

16. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

17. *Canna.* — Con uno o più ami, senza mulinello.

Art. 10.

LAGO DI MONTORFANO E LAGO DI SEGRINO

1. *Reazza.* — Lunghezza massima di ciascuna ala metri novanta, minima settanta, di cui non oltre metri dieci alte non più di mille maglie da ventidue millimetri di lato, ed i rimanenti alte non più di cinquecento maglie da quarantacinque millimetri di lato. La lunghezza del sacco non deve essere superiore a metri quindici nè inferiore a metri otto. Il lato delle maglie del sacco non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

2. *Oltana per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

3. *Perseghera.* — Lunghezza massima della rete metri duecentocinquanta. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

4. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete maglie quattrocento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

5. *Rete da cinta per legnai.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

6. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri sessanta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

7. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri quindici. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci.

8. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca. Detto divieto non si applica qualora il bertovello venga collocato nei canneti ad una profondità non superiore a metri uno.

9. *Fiocina.* — Con o senza l'ausilio di fonte luminosa.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.

10. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

11. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

12. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di duecento ami.

13. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e del pesce persico.

14. *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 11.

LAGO DI PIANO DI PORLEZZA O ROMAZZO

1. *Oltana per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie centocinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

2. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri trenta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 15 luglio.

3. *Tremaglino.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 15 giugno.

4. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

5. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

6. *Barchetta o cavedanera.* — Con più cucchiai.

7. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di duecento ami.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

8. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

9. *Canna.* — Con non più di cinque ami.

L'uso di detto attrezzo è consentito esclusivamente da terra.

Art. 12.

LAGO DI SARTIRANA

1. *Oltana per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete maglie settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

2. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri trenta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

3. *Tremaglino per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

4. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico e della tinca.

5. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

6. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

7. *Barchetta o cavedanera.* — Con più cucchiai.

8. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di duecento ami.

9. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e del pesce persico.

10. *Canna.* — Con uno o più ami.

Art. 13.

FIUME ADDA

(Dal ponte di Lavello (Olginate) al confine con la provincia di Milano).

1. *Traccia per trota.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete metri otto. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

La rete medesima deve essere salpata da bordo delle barche.

2. *Oltana per tinca.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete maglie sessanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri cinquanta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

3. *Alborale.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete metri uno e venti. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri undici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 luglio.

4. *Rete da cinta per legnai.* — Il lato delle maglie della rete e del bertovello non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 15 luglio.

5. *Tremaglio per tinca ed altri pesci.* — Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Altezza massima

della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

6. *Tremaglio per pesce persico.* — Lunghezza massima della rete metri quaranta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue nè superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

7. *Tremaglio per alborella.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete centimetri novanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

8. *Bertovello per tinca.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. Durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, l'uso della rete medesima è vietato nella acque correnti.

9. *Bertovello per altri pesci.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue nè superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. Durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, l'uso della rete medesima è vietato nelle acque correnti.

10. *Bertovello per alborella* — Diametro massimo di apertura della bocca centimetri settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci nè superiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° agosto alle ore 12 del 1° maggio.

11. *Fiocina.* — Senza l'ausilio di fonti luminose.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

12. *Tirlindana per pesce persico.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

13. *Tirlindana per luccio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio.

14. *Barchetta o cavedanera.* — Con più cucchiai.

15. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di cinquecento ami.

16. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

17. *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 14.

FIUME ADDA

(Dal confine con la provincia di Sondrio al lago di Como).

1. *Tremaglio per trota.* — Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 settembre alle ore 12 del 15 aprile.

2. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o mosca.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

3. *Canna per temolo senza mulinello.* — Con una o più camole.

L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 15 settembre alle ore 12 del 15 aprile.

Art. 15.

FIUME LAMBRO

(Dal lago di Pusiano al confine con la provincia di Milano).

1. *Tremaglio per tutti i pesci.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

2. *Bertovello.* — Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dall'inizio del periodo di divieto di pesca del pesce persico al termine del periodo di divieto di pesca della tinca.

3. *Palamiti o spaderne.* — Con non più di duecento ami.

4. *Canna a lancio.* — Con un solo cucchiaio o pesce.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

5. *Canna.* — Con uno o più ami o lenzette, con o senza mulinello.

Art. 16.

ACQUE SECONDARIE

1. Canna con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 17.

I decreti Ministeriali 28 marzo 1947 e 12 agosto 1952 e tutti i decreti prefettizi riguardanti tale materia sono revocati.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1953

Il Ministro: FANFANI

(1461)

AVVISO DI RETTIFICA

La data di registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 199, « Cambiamento della denominazione della frazione « Poggio » del comune di Sanremo (Imperia) in quella di « Poggio di Sanremo » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1953, deve leggersi 27 marzo 1953, anzichè 27 aprile 1953.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

CAMBI VALUTARI (Esportazione)
Cambi di chiusura del 14 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	634,50
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,88	635 —
» Milano	624,90	634,50
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	634,625
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 14 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,50
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	73 —
Id. 5 % 1935	96,025
Redimibile 3,50 % 1934	80,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,425
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,80

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese » 634,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,48	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 1° aprile 1953, n. 8714, l'ing. Angelo Martinengo è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Savona.

(1709)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1952, n. 1237, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), segnata in catasto dello stesso Comune alla sezione C, foglio II, mappale 326 della superficie di ettari 0.12.80 ed indicata nell'estratto catastale in data 12 febbraio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del decreto stesso.

(1734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nei comuni di Sarego, Montebello e Lonigo (Vicenza), della estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada comunale che da Santa Giustina va fino al Fontanello; da qui strada comunale che conduce alla contrada Tomba e prosegue fino al ponte di Almisano di Lonigo, indi strada comunale Almisano-Montebello fino alla galleria della ferrovia Montebello-Vicenza; detta ferrovia fino all'argine destro del torrente Guà fino all'altezza della Favorita; da qui margine della proprietà fratelli Peruffo fino a Santa Giustina.

Il decreto Ministeriale 17 dicembre 1951, con il quale è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nella provincia di Vicenza è revocato.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Arezzo, dell'estensione di ettari 1500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: podere Guiducci sulla via di Sette Ponti; via Sette Ponti fino alla cima della Costa di Ferro, da qui mulattiera per il fiume Arno; fiume Arno fino al borro dell'acqua Borra;

ovest: borro dell'acqua Borra, ponte del Palazzone sulla strada statale Arezzo-Firenze;

sud: strada statale Arezzo-Firenze fino a San Leo, Villa Cocchi;

est: San Leo, Villa Cocchi, strada vicinale per podere Cesolino fino al torrente del Castro, da qui torrente del Castro, podere Guiducci sulla strada di Sette Ponti.

(1631)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 900 circa, compresa nel comune di Porto Valtravaglia, delimitata dai seguenti confini:

nord: torrente detto Riale di San Pietro;
sud: strada comunale porto Muceno;
est: strada comunale Muceno Ticinallo per Brezzo di Bedero;
ovest: Roccolo-Motte.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 183 circa, compresa nel comune di Luino, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Varese-Luino;
sud: strada comunale Valle del Sasso;
est: strada comunale Roggiano;
ovest: strada comunale che da Roggiano scende a Germignaga.

(1632)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Reggio Emilia, località Villa Codemondo, della estensione di ettari 800, di cui ai decreti Ministeriali 3 ottobre 1948 e 15 agosto 1952, viene revocata.

(1633)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1951, registrato dalla Corte dei conti il 5 maggio 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Centanni Mario avverso il provvedimento della Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, costituita presso il Provveditorato agli studi di Campobasso, circa l'assegnazione degli incarichi di lingua e letteratura inglese negli istituti statali di quella Provincia per l'anno scolastico 1950-51.

(1544)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza dalla Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Bene Vagienna (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 25 marzo 1952, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Bene Vagienna (Cuneo);

Visto il proprio provvedimento in data 27 marzo 1952, con il quale furono nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale ed artigiana;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Bene Vagienna (Cuneo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al giorno 27 settembre 1953.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1543)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 24 gennaio 1952, n. 20449.2/7102, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1950;

Visto il telegramma del Prefetto di Novara, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Giovanni Nicosia e il prof. dott. Vittorio Ferrero, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Nicosia e del prof. dott. Vittorio Ferrero sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1950, il vice prefetto dott. Silvio Marchegiano e il prof. dott. Rinaldo Nicotti primario chirurgo dell'ospedale di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1547)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 dicembre 1952, n. 20431.2/13104, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Eduardo Pappacena, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Eduardo Pappacena è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951 il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Capasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1556)

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di undici borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la turbercolosi, indetto con decreto 22 gennaio 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto commissariale in data 22 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1951, registro Presidenza n. 46, foglio n. 7, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento di undici borse di studio, una di L. 200 mila per l'estero e dieci di L. 100 mila per l'Italia, da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto commissariale in data 30 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1951, registro Presidenza n. 49, foglio n. 178, con il quale veniva prorogato di sessanta giorni il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto, di concerto col Ministro per il tesoro, in data 26 gennaio 1952, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Visto e riconosciuto regolare il verbale della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria formata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 282-*d* del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 31 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio n. 253, contenente norme per la concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro;

Visto il decreto commissariale in data 20 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 8, contenente modifiche alle norme per la concessione di borse di studio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto luogotenenziale del 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti meritevoli della borsa di studio:

1. Nitti dott. Vito, punti 48/50 (quarantottocinquantesimi), estero;
2. Nicodemi dott. Eduardo, punti 45/50 (quarantacinquecinquantesimi);
3. Croce dott. Pietro, punti 44/50 (quarantaquattrocinquantesimi), solo estero;
4. Pozzo Baldi dott. Bruno, punti 43/50 (quarantatrecinquantesimi;
5. Candela dott. Attilio, Mescolini dott. Beppino, Rucci dott. Edgardo, Scarpitti dott. Mario e Mastantuono dott. Carlo, punti 42/50 (quarantaduecinquantesimi), « ex æquo »;
6. Faldella dott. Giuseppe e Ghione dott. Mario, punti 40/50 (quarantacinquantesimi), « ex æquo »;
7. Della Cava dott. Franco, punti 39/50 (trentanovecinquantesimi);
8. Romano dott. Enrico e Mancuso dott. Gesualdo, punti 37/50 (trentasettecinquantesimi), « ex æquo »;
9. Martella dott. Antonio, punti 36/50 (trentaseicinquantesimi;
10. Parrella dott. Manfredi, Perelli dott. Antonio, Allasia dott. Giovanni, Gaballo dott. Sante, De Lillo dott. Giorgio e Candido dott. Luigi, punti 35/50 (trentacinquecinquantesimi), « ex æquo »;
11. Meola dott. Giuseppe e Galzerano dott. Gennaro, punti 32/50 (trentaduecinquantesimi), « ex æquo »;
12. Baldini dott.ssa Maria Teresa, punti 31/50 (trentunocinquantesimi);
13. Pacetto dott. Michelino, Ortisi dott. Ugo e Zanda dott. Carlenrico, punti 30/50 (trentacinquantesimi), « ex æquo ».

2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1953
Registro n. 74 *Presidenza, foglio n.* 299

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 31 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, n. 253, con il quale è stabilito che le borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro, sono concesse per pubblico concorso per titoli;

Visto il decreto commissariale 20 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1951, registro Presidenza n. 46, foglio n. 8, contenente modifiche alle norme per la concessione di borse di studio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto commissariale in data 22 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1951, registro Presidenza n. 46, foglio n. 7, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento di undici borse di studio, una di L. 200 mila per l'estero e dieci di L. 100 mila per l'Italia, da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto commissariale in data 30 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1951, registro Presidenza n. 49, foglio n. 178, con il quale veniva prorogato di sessanta giorni il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto, di concerto col Ministro per il tesoro, in data 26 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1952, registro n. 69 Presidenza, foglio n. 297, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Viste le risultanze del verbale dell'apposita Commissione giudicatrice ed il proprio decreto in data 28 luglio 1952, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati meritevoli dell'assegnazione delle borse di studio;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione delle succitate borse di studio in favore dei candidati dichiarati meritevoli delle borse stesse;

Considerato che il primo candidato, Nitti dott. Vito, ha dichiarato di concorrere alla borsa per l'estero;

Considerato che il predetto candidato, che ha indicato un istituto francese per compiervi il prescritto tirocinio di perfezionamento, ha dato dimostrazione di conoscere la lingua francese;

Considerato che il terzo graduato (Croce dott. Pietro) ha richiesto di concorrere solo per la borsa per l'estero e che quindi le borse per l'Italia possono essere assegnate al secondo graduato (Nicodemi dott. Eduardo), al quarto graduato (Pozzo Baldi dott. Bruno), ed agli otto candidati graduati successivamente al dott. Pozzo Baldi Bruno fino al dott. Della Cava Franco compreso;

Visto l'art. 282-*d* del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

1. — Al sanitario appresso indicato:

Nitti dott. Vito, è concessa una borsa di studio per l'estero di L. 200.000 (lire duecentomila) della durata di mesi tre per l'addestramento nella lotta contro la tubercolosi.

2. — A ciascuno dei sanitari appresso indicati:

Nicodemi dott. Eduardo, Pozzo Baldi dott. Bruno, Candela dott. Attilio, Mescolini dott. Beppino, Rucci dott. Edgardo, Scarpitti dott. Mario, Mastantuono dott. Carlo, Faldella dottor Giuseppe Ghione dott. Mario e Della Cava dott. Franco è concessa una borsa di studio per l'Italia di L. 100.000 (lire centomila) della durata di mesi tre per l'addestramento nella lotta contro la tubercolosi.

La relativa spesa graverà sul cap. 278, esercizio 1952-1953, residui 1948-1950 e successivi.

3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1953
Registro n. 74 *Presidenza, foglio n.* 300

(1545)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 marzo 1953).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, n. 5 (cinque) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1715)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la prima Sessione ordinaria del 1952, dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Albani Angiolo fu Ferruccio, residente a Livorno;
Albasini Giovanni fu Achille, residente a Verbania Pallanza;
Alloni Luigi fu Luigi, residente a Torino;
Argalia Celestino fu Luigi, residente a Frosinone;
Azimonti Giannino di Anselmo, residente a Varese (Castellanza);
Baroncini Lelio fu Domenico, residente a Ferrara;
Bellini Francesco fu Luigi, residente a Milano;
Bertulessi Francesco di Giovanni, residente a Bergamo;
Bianchi Giulio fu Pietro, residente a Milano;
Bigatti Carlo fu Giuseppe, residente a Milano;
Bocache Attilio fu Nicola, residente a Lanciano;
Bonazzi Augusto fu Ettore, residente a Genova;
Borea Emanuele fu Enrico, residente a Milano;
Breschi Giuseppe fu Ferruccio, residente a Milano;
Brignone Mario fu Cesare, residente a Torino;
Busatti Angiolo di Gio Batta, residente a Siena;
Busio Giulio di Enrico, residente a Milano;
Caccianiga Guido fu Gino, residente a Treviso;
Calvi Giacomo fu Agostino, residente a Milano;
Calvi Pietro fu Leopoldo, residente a Genova;
Cantamaglia Luigi fu Quirino, residente a Pescara;
Capogna Benedetto di Cataldo, residente a Genova;
Carpano Eduardo fu Lorenzo, residente a Roma;
Castelletti Luigi fu Ottorino, residente a Roma;
Cavaliere Francesco fu Modestino, residente a Genova;
Cavallini Pietro fu Marco, residente a Milano;
Cavicchi Odoardo fu Alfredo, residente a Pordenone;
Cazzaniga Franco fu Angelo, residente a Milano;
Cazzulo Dante di Giuseppe, residente ad Alessandria;
Cesaroni Alberto fu Alfredo, residente a Roma;
Chioatto Vincenzo fu Vittorio, residente a Milano (Bollate);
Cisi Carlo fu Francesco, residente a Genova;
Colli Giandomenico di Alfredo, residente a Biella;
Coniglio Carlo fu Teodoro, residente a Caltagirone;
Corradi Dino fu Albino, residente a Parma (Fidenza);
Corradini Silvio di Francesco Saverio, residente a Bolzano);
Crudo Antonio fu Vincenzo, residente a Bari;
D'Amato Armando di Michele, residente a Roma;
De Dominicis Ubaldo di Antonio, residente a Cuneo;
De Feo Fulvio fu Gennaro, residente a Roma;
De Francesco Vincenzo di Ruggero, residente a Trieste;
De Iuliis Ettore fu Giuseppe, residente a Salerno (Cava de' Tirreni);
Del Mangano Carlo fu Alessandro, residente a Milano;
Di Prima Melchiorre di Pietro, residente ad Agrigento (Canicattì);
Esposito-Lavina Mario fu Antonio, residente a Napoli;
Falco Michele fu Giuseppe, residente a Bergamo;
Favole Giovanni Battista fu G. Battista, residente a Torino;
Ferrata Mario fu Marsilio, residente a Brescia;
Ferretti Alberto, residente a Siena;
Fontana Luigi fu Giuseppe, residente a Bergamo;
Forni Filippo fu Giovanni Battista, residente a Tortona;
Franco Giuseppe fu Luigi, residente ad Alessandria;
Gagliardi Ettore fu Eugenio, residente a Genova;
Geremei Ovidio di Crispino, residente a Roma;
Grimaldi Biagio di Alfonso, residente a Potenza;
Guardone Mario di Attilio, residente a Milano;
Gueli Diego di Nicolò, residente ad Agrigento (Grotte);
Guido Mario fu Domenico Clemente, residente a Savona;
Gustarelli Italo Enrico fu Andrea, residente a Milano;
Iori Dino di Aldo, residente a Reggio Emilia;
Lando Arturo fu Giuseppe, residente a Napoli;
Lanza Ugo fu Anchise, residente a Torino;
Lapiello Emilio di Salvatore, residente a Roma;
Lugatti Anedi di Emilio, residente a Udine;
Macchi Giacinto fu Enrico, residente a Busto Arsizio (Gallarate);
Maggiorelli Luigi fu Antonio, residente a Milano;
Magri Antonio fu Antonio, residente a Milano;
Manferrari Carlo fu Giuseppe, residente a Milano;
Mannocci Gino fu Agostino, residente a Pisa;
Mannocci Ugo di Gino, residente a Pisa;
Mariani Enrico di Enrico, residente a Milano;
Mazzetti Carlo fu Francesco, residente a Roma;
Mazzotti Edoardo fu Vincenzo, residente a Crema;
Mignone Carlo fu Francesco Emanuele, residente a Genova;
Minetto Luigi fu Giovanni, residente a Genova;
Miniati Giovanni fu Giuseppe, residente a Milano;
Miranceli Luigi fu Raffaello, residente a Roma;
Mitolo Nicola fu Emanuele, residente a Bari;
Monini Gualtiero fu Giuseppe, residente ad Ascoli Piceno;
Montorfano Ambrogio fu Romeo, residente a Milano (Buscate);
Moretti Giuseppe fu Pio, residente a Piacenza;
Motta Anacleto fu Guido, residente a Milano;
Orlandini Rolando fu Orlando, residente a Roma;
Pachialat Attilio fu Antonio, residente a Genova;
Pacifico Arturo fu Gaetano, residente a Napoli;
Pagano Ludovico di Francesco, residente a Roma;
Paladini Paolo fu Augusto, residente a Trieste;
Paoletti Ezio di Patrizio, residente a Milano;
Pascucci Giuseppe di Michele, residente a Bologna;
Pazienza Michele fu Matteo Francesco, residente a Foggia (San Severo);
Pecci Carlo fu Orfeo, residente a Pavia;

~~Ponzio Francesco fu Erennio, residente a Napoli;~~
Pravettoni Luigi fu Giuseppe, residente a Milano;
Quattrocchi Alessandro fu Silvio, residente a Roma;
Raimoldi Pietro fu Arnaldo, residente a Roma;
Raja Carlo fu Giuseppe, residente a Milano;
Ravaioli Giuliano fu Giovanni, residente a Forlì;
Ravera Riccardo fu Vittorio, residente a Torino;
Ravetta Giuseppe fu Carlo, residente a Milano;
Regazzo Felice di Giuseppe, residente a Rovigo;
Rossi Italo di Giorgio, residente a Milano;
Rovere Giambattista fu Giuseppe, residente a Genova;
Rozzo Oreste fu Pietro, residente a Trieste;
Sacchi Italo di Vittorio, residente a Viterbo;
Salvarezza Alessandro fu Italo, residente a Genova-Rivarolo;
Salvatori Gerardo fu Giuseppe, residente a Verona;
Sarpellon Mario fu Salvatore, residente a Venezia;
Schiaffino Lorenzo fu Prospero, residente a Genova;
Scibè Marino fu Luigi, residente a Milano;
Signorile Antonio fu Giuseppe, residente a Bari;
Somenzi Ezio fu Umberto, residente a Brescia;
Strino Bruno fu Salvatore, residente a Roma;
Tadini Luigi fu Riccardo, residente a Milano;
Tassinari Adelmo fu Arturo, residente a Ferrara (Cento);
Testino Maurizio di Luigi, residente a Genova;
Torre Antonino fu Bernardo, residente a Messina;
Tosana Italo fu Pietro, residente a Napoli;
Treves Leonardo fu Ettore, residente a Torino;
Tridente Nicola fu Michele, residente a Bari (Triggiano);
Vacirca Alberto fu Giovanni, residente a Siracusa (Noto);
Valente Mario di Ernesto, residente a Roma;
Visentini Alessandro fu Carlo, residente a Ferrara.

Roma, addì 9 aprile 1953

Il Ministro: Zoli

(1812)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso per esami a ottocentonovantaquattro posti di gruppo C pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 1952, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) art. 1, n. 215, in luogo di « Di Cristofaro Giovanni » leggasi: « De Cristofaro Giovanni »;

2) art. 1, n. 343, in luogo di « Carmignano Giovanni » leggasi « Carmignano Giovanna »;

3) art. 1, n. 399, in luogo di: « Vecchierino Maria Anna » leggasi: « Vecchiarino Marianna »;

4) art. 1, n. 494, in luogo di « Chenini Milena » leggasi: « Chemini Milena »;

5) art. 1, n. 503, in luogo di « Landi Giordani Bruno » leggasi: « Landi Giordano Bruno »;

6) art. 1, n. 526, in luogo di: « Cavalieri Michele » leggasi « Cavaliere Michele »;

7) art. 1, n. 696, in luogo di: « Vespiniani Luigi » leggasi: « Vespignani Luigi »;

8) art. 1, n. 855, in luogo di « Russo Ferminio » leggasi « Russo Fermino »;

9) art. 1, n. 863, in luogo di: « Iani Paola » leggasi: Jani Paola »;

10) art. 2, n. 176, in luogo di: « Maestrini Leonetta » leggasi « Maestrini Lionetta »;

11) art. 2, n. 399, in luogo di: « Vecchierino Maria Anna » leggasi « Vecchiarino Marianna »;

12) art. 2, n. 494, in luogo di: « Chenini Milena » leggasi « Chemini Milena »;

13) art. 2, n. 503, in luogo di: « Landi Giordano » leggasi: Landi Giordano Bruno »;

14) art. 2, n. 689, in luogo di: « Micchichè Umberto » leggasi Miccichè Umberto »;

15) art. 2, n. 696, in luogo di « Vespigniani Luigi » leggasi « Vespignani Luigi »;

16) art. 2, n. 855, in luogo di: « Russo Ferminio » leggasi: « Russo Fermino »;

17) art. 2, n. 863, in luogo di: « Iani Paola » leggasi: « Jani Paola ».

(1564)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nei Comuni della provincia di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduti i propri decreti Div. san. n. 66523 del 26 novembre 1951 e n. 66523/1 del 2 gennaio 1952, per il conferimento di trentuno sedi farmaceutiche vacanti nei Comuni di questa Provincia;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata a sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti i verbali delle graduatorie del concorso in parola compilate dalla suddetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie compilate dalla Commissione provinciale incaricata dello svolgim[illegible] concorso, di cui in narrativa, per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle sedi farmaceutiche vacanti in questa Provincia;

Sede farmaceutica del comune di Abbasanta (capoluogo)

1.	Corrado dott. Giuseppe	punti	32,25	su 150
2.	Manca dott. Francesca	»	29,50	»
3.	Cittadini dott. Rosanna (coniugata con prole)	»	29,00	»
4.	Vardeu dott. Maria Teresa		29,00	»
5.	Cuozzo dott. Mariangela		27,55	»
6.	Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»
7.	Immovilli dott. Angiolina	»	23,25	»

Sede farmaceutica del comune di Aidomaggiore (capoluogo)

1.	Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150

Sede farmaceutica del comune di Arborea (capoluogo)

1.	Delana dott. Angelo	punti	52,20	su 150
2.	Chessa Salvatore	»	47,10	»
3.	Zairo dott. Pasquale	»	46,70	»
4.	Gilardi dott. Santina	»	42,50	»
5.	Atzori dott. Roberto	»	41,00	»
6.	Podda Gaetano	»	40,00	»
7.	Corrado dott. Giuseppe	»	32,25	»
8.	Cioglia dott. Maria	»	31,20	»
9.	Attene dott. Antonio	»	30,50	»
10.	Manca dott. Francesca	»	29,50	»
11.	Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
12.	Faggioni dott. Manrico	»	28,75	»
13.	Palomba dott. Rachele	»	28,65	»
14.	Cikovic dott. Radoika	»	27,00	»
15.	Lanicca dott. Cristiano	»	24,75	»
16.	Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»
17.	Piras Mureddu dott. Pina	»	20,50	»
18.	Ariu dott. Antonio	»	16,00	»
19.	Deffenu Mario	»	14,50	»

Sede farmaceutica del comune di Ballao (capoluogo)

1.	Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2.	Immovilli dott. Angiolina	»	23,25	»

Sede farmaceutica del comune di Baressa (capoluogo)

1.	Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2.	Severino dott. Gabriele	»	24,00	»

Sede farmaceutica del comune di Burcei (capoluogo)

1.	Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2.	Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»
3.	Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»

Sede farmaceutica del comune di Busachi (capoluogo)

1. Corrado dott. Giuseppe	punti	32,25	su 150
2. Attene dott. Antonio	»	30,50	»
3. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
4. Faggioni dott. Manrico	»	28,75	»
5. Caredda dott. Maria Luciana	»	28,05	»
6. Esu dott. Maria	»	25,50	»
7. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»
8. Piras Mureddu dott. Pina	»	20,50	»
9. Ariu dott. Antonio	»	16,00	»

Sede farmaceutica del comune di Calasetta (capoluogo)

1. Corrado dott. Giuseppe	punti	32,25	su 150
2. Cittadini dott. Rosanna (coniugata con prole)	»	29,00	»
3. Vardeu dott. Maria Teresa	»	29,00	»
4. Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»
5. Esu dott. Maria	»	25,50	»
6. Sitzia dott. Franca	»	24,60	»
7. Casula dott. Mario	»	23,35	»
8. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»
9. Piras Mureddu dott. Pina	»	20,50	»

Sede farmaceutica del comune di Domusdemaria (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150

Sede farmaceutica del comune di Donori (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Esu dott. Maria	»	25,50	»
3. Murgia dott. Anita	»	23,30	»

Sede farmaceutica del comune di Fluminimaggiore, frazione Buggerru

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Cuozzo dott. Mariangela	»	27,55	»
3. Esu dott. Maria	»	25,50	»
4. Perrier dott. Lina	»	25,35	»
5. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»
6. Ariu dott. Antonio	»	16,00	»

Sede farmaceutica del comune di Furtei (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Usai dott. Cecilia	»	23,65	»

Sede farmaceutica del comune di Gonnosframatza (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150

Sede farmaceutica del comune di Morgongiori (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Esu dott. Maria	»	25,50	»

Sede farmaceutica del comune di Papillonis (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Esu dott. Maria	»	25,50	»
3. Perrier dott. Lina	»	25,35	»
4. Meloni dott. Anita	»	16,50	»

Sede farmaceutica del comune di Ruinas (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150

Sede farmaceutica del comune di Samatzai (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150

Sede farmaceutica del comune di Samugheo (capoluogo)

1. Mercalli dott. Graziella	punti	31,15	su 150
2. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
3. Faggioni dott. Manrico	»	28,75	»
4. Cuozzo dott. Mariangela	»	27,55	»
5. Esu dott. Maria	»	25,50	»
6. Piras Mureddu dott. Pina	»	20,50	»
7. Ariu dott. Antonio	»	16,00	»

Sede farmaceutica del comune di Sant'Andrea Frius (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150

Sede farmaceutica del comune di San Vero Milis (capoluogo)

1. Corrado dott. Giuseppe	punti	32,25	su 150
2. Mercalli dott. Graziella	»	31,15	»
3. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
4. Cuozzo dott. Mariangela	»	27,55	»
5. Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»
6. Esu dott. Maria	»	25,50	»

Sede farmaceutica del comune di Sarrok (capoluogo)

1. Cioglia dott. Maria	punti	31,20	su 150
2. Mercalli dott. Graziella	»	31,15	»
3. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
4. Esu dott. Maria	»	25,50	»
5. Murgia dott. Anita	»	24,10	»

Sede farmaceutica del comune di Selegas (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»

Sede farmaceutica del comune di Senis (capoluogo)

1. Zanella dott. Iside	punti	33,35	su 150
2. Zucca dott. Tullio	»	29,85	»
3. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
4. Esu dott. Maria	»	25,50	»
5. Immovilli dott. Angiolina	»	23,25	»
6. Sorarù dott. Ada	»	16,50	»

Sede farmaceutica del comune di Settimo S. Pietro (capoluogo)

1. Atzori dott. Roberto	punti	41,00	su 150
2. Podda Gaetano	»	40,00	»
3. Zoboli dott. Ada	»	37,50	»
4. Corrado dott. Giuseppe	»	32,25	»
5. Cioglia dott. Maria	»	31,20	»
6. Mercalli dott. Graziella	»	31,15	»
7. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
8. Palomba dott. Rachele	»	28,65	»
9. Caredda dott. Maria Luciana	»	28,05	»
10. Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»
11. Murgia dott. Anita	»	24,10	»
12. Severino dott. Gabriele	»	24,00	»
13. Usai dott. Cecilia	»	23,65	»
14. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»

Sede farmaceutica del comune di Simaxis (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Esu dott. Maria	»	25,50	»
3. Ravetti dott. Vincenza	»	25,45	»
4. Immovilli dott. Angiolina	»	23,25	»

Sede farmaceutica del comune di Siurgus Donigala (capoluogo)

1. Corrado dott. Giuseppe	punti	32,25	su 150
2. Mercalli dott. Graziella	»	31,15	»
3. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
4. Caredda dott. Maria Luciana	»	28,05	»
5. Esu dott. Maria	»	25,50	»
6. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»

Sede farmaceutica del comune di Solarussa (capoluogo)

1. Zanella dott. Iside	punti	33,35	su 150
2. Corrado dott. Giuseppe	»	32,25	»
3. Mercalli dott. Graziella	»	31,15	»
4. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
5. Cuozzo dott. Mariangela	»	27,55	»
6. Esu dott. Maria	»	25,50	»
7. Ravetti dott. Vincenza	»	25,45	»
8. Perrier dott. Lina	»	25,35	»
9. Ariu dott. Antonio	»	16,00	»

Sede farmaceutica del comune di Sorradile (capoluogo)

1. Zanella dott. Iside	punti	33,35	su 150
2. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
3. Immovilli dott. Angiolina	»	23,25	»

Sede farmaceutica del comune di Villamassargia (capoluogo)

1. Atzori dott. Roberto	punti	41,00	su 150
2. Corrado dott. Giuseppe	»	32,25	»
3. Cioglia dott. Maria	»	31,20	»
4. Mercalli dott. Graziella	»	31,15	»
5. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
6. Palomba dott. Rachele	»	28,65	»
7. Ibba dott. Giovanni	»	26,00	»
8. Esu dott. Maria	»	25,50	»
9. Lanicca dott. Cristiano	»	24,75	»
10. Severino dott. Gabriele	»	24,00	»
11. Casula dott. Mario	»	23,35	»
12. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»
13. Sorarù dott. Amalia	»	16,50	»
14. Ariù dott. Antonio	»	16,00	»

Sede farmaceutica del comune di Villasalto (capoluogo)

1. Corrado dott. Giuseppe	punti	32,25	su 150
2. Cittadini dott. Rosanna	»	29,00	»
3. Esu dott. Maria	»	25,50	»
4. Cristinziano dott. Leonardo	»	21,00	»

Sede farmaceutica del comune di Villasimius (capoluogo)

1. Cittadini dott. Rosanna	punti	29,00	su 150
2. Murgia dott. Anita	»	24,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma sarda; copia del decreto stesso a sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sarà trasmesso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai partecipanti al concorso.

Cagliari, addì 20 febbraio 1953

p. *Il prefetto*: PRINCIVALLE

(1452)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 30346/3 in data 2 ottobre 1952, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 32162/3 in data 2 ottobre 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che, essendosi rese disponibili — entro il periodo di efficacia della graduatoria — le condotte mediche di Montallegro, Palma Montechiaro, Lucca Sicula e Villafranca Sicula, occorre provvedere alla nomina in tali Comuni di altri concorrenti dichiarati idonei;

Viste le dichiarazioni di accettazione prodotte dai concorrenti che seguono nella graduatoria di merito e che hanno chiesto in ordine di preferenza le sedi resesi vacanti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre disposizioni vigenti al riguardo;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 32162/3 in data 2 ottobre 1952, i sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946 ed assegnati alla condotta medica del Comune a fianco di ognuno indicato:

1) Cottone dott. Pietro di Vincenzo: Montallegro;

2) Coniglio dott.ssa Anna Maria di Antonio: Palma Montechiaro (2ª condotta);

3) Turturici dott. Giuseppe di Antonino: Villafranca Sicula;

4) Pipia dott. Giuseppe di Michele: Lucca Sicula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 26 marzo 1953

Il prefetto: BILANCIA

(1646)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 15032 in data 20 giugno 1947, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Varese e Saronno;

Visto il successivo decreto n. 18548 in data 9 maggio 1952, con il quale sono stati ammessi al concorso diciannove candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso costituita presso la prefettura di Modena con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 aprile 1952, n. 20447.2/8453;

Vista la graduatoria generale di merito dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso descritto in premessa:

1. Brizio dott. Gian Vincenzo	punti	306,364	su 400
2. Scaglione dott. Calcedonio	»	233,307	
3. Perini dott. Pietro	»	220,030	»
4. Vecchia dott. Arnaldo	»	215,420	»
5. Scarpari dott. Silvio	»	187,000	»
6. Fusaroli dott. Aurelio	»	159,400	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 12 marzo 1953

Il prefetto VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 12 marzo 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Varese e di Saronno;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso *indicate da ciascun concorrente dichiarato idoneo;*

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I dottori Brizio Gian Vincenzo e Scaglione Calcedonio, primo e secondo *classificati nella graduatoria generale di merito,* sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato e vengono assegnati rispettivamente alle sedi di Varese e di Saronno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 17 marzo 1953

Il prefetto: VINCENTI

(1580)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.